

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI****PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

Presidente relatore

Massimo PERIN

Presidente aggiunto

Marco CATALANO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio – iscritto al **n. 46432** del registro di segreteria – promosso dal

Procuratore regionale nei confronti di:

LU YUJING, nata a ZHEJIANG – CINA il 7/01/1980 (CF:

LUXYNG80A47Z210Q), titolare dell'omonima impresa individuale, **LU**

YUJING – P.I. 04497390403 con sede legale in viale Regina Margherita n. 44

- cancellata dal Registro delle Imprese in data 27/04/2023.

Visto l'atto di citazione, ritualmente notificato;

Udita alla pubblica udienza del **19 marzo 2025** la relazione del Presidente di

sezione, dott. Vittorio Raeli;

Udito, altresì, il Procuratore regionale, nella persona del S.P.G. dott. Antonio

Senatore, il quale si è riportato all'atto di citazione, chiedendone

l'accoglimento;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione, in epigrafe indicato e ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio **LU YUJING (CF: LUXYNG80A47Z210Q)** titolare dell'omonima impresa individuale, LU YUJING – P.I. 04497390403 con sede legale in viale Regina Margherita n. 44 – cancellata dal Registro delle Imprese in data 27/04/2023 – in relazione agli emolumenti ricevuti per la gestione della struttura ricettiva A.B.C., sita in Viale Catania n. 10, Rimini e non riversati nelle casse del Comune, oltre interessi e rivalutazione monetaria

Emergeva, invero, dalla *notitia damni* prot. n. 0408856 del 28.11.2023 (doc. n. 1 dell'elenco) che il gestore, come sopra identificato, presentava in data **03/10/2022** la dichiarazione periodica **n. 318756/1** relativa alle somme incassate dagli ospiti per i pernottamenti riferiti al periodo suindicato (doc. n. 1 dell'elenco), con indicazione dell'ammontare dell'imposta da riversare all'Ente, per il complessivo importo di **euro 6.264,00 (seimiladuecentosessantaquattro/00)**.

In data **28/11/2022**, non risultando eseguito il riversamento dell'imposta, il Comune di Rimini aveva emesso nei confronti della suindicata imprenditrice un **avviso di accertamento esecutivo** prot. n. 0402307/2022 (doc. n. 1 – “Allegato D.pdf” dell'elenco) per l'omesso riversamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno pari ad **euro 6.264,00 (seimiladuecentosessantaquattro/00)** al netto di sanzioni e interessi e che tale avviso le era stato regolarmente notificato, nella stessa data, a mezzo pec.

La predetta amministrazione, in data **8 maggio 2024** nel riscontrare decreto istruttorio della Procura regionale (doc. n. 3 dell'elenco), confermava, tra l'altro, che alla medesima data non risultava ottemperato alcun pagamento da

parte di **Lu Yujing** (doc. n. 3 dell'elenco).

Residuando per quanto sopra un danno di **euro 6.264,00**

(semiladuecentosessantaquattro/00) al Comune di Rimini, con invito a

dedurre del 15/05/2024 (doc. n. 4 dell'elenco) ritualmente notificato

all'odierna convenuta (doc. n. 6 dell'elenco), la Procura regionale

formalizzava la contestazione preliminare di responsabilità per il danno

causato dalla condotta illecita sopra descritta.

LU YUJING non ha presentato deduzioni difensive e non ha formulato

richiesta di audizione personale e, inoltre, non si è costituita in giudizio

Ritenuto in

DIRITTO

Deve dichiararsi, preliminarmente, la contumacia della convenuta, ricorrendo

le condizioni di legge.

Nel merito, la domanda è pienamente fondata

La condotta omissiva in esame integra gli estremi dell'illecito amministrativo

tale da causare un pregiudizio al Comune di Rimini, quantificabile in base alla

somma incassata dal gestore dai clienti della struttura e non riversata al

medesimo Comune.

L'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 23/2011 attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire e

disciplinare con proprio regolamento il procedimento relativo alla riscossione

e riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno dovuta dagli

ospiti delle strutture turistico-ricettive situate nel territorio dei medesimi

Comuni. Con deliberazione n. 61 del 03/12/2020 il Consiglio comunale di

Rimini ha approvato il vigente regolamento sull'imposta di soggiorno, in

vigore dal 1/02/2021.

L'art. 3, co. 5 del citato regolamento comunale dispone che *“sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale (...)”*. Il successivo art. 6 prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile degli adempimenti strumentali alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza ai clienti, riversando al Comune le somme riscosse entro il sedicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento. Il medesimo gestore deve presentare la dichiarazione periodica trimestrale recante le informazioni necessarie per la determinazione del tributo.

Le somme riscosse dal gestore direttamente dai clienti della struttura hanno natura pubblica. In quanto tali, le stesse sono di proprietà dell'Ente territoriale che ha il diritto di acquisirle nella propria cassa con i tempi e le modalità disciplinate dal regolamento, mentre il gestore della struttura le riscuote per conto e nell'interesse del Comune. Pertanto, sussiste un “rapporto di servizio” essendovi una relazione funzionale tra il Comune ed il titolare della struttura ricettiva che, in forza di un atto normativo regolamentare, si inserisce nel procedimento di riscossione e versamento del tributo all'Ente pubblico titolare delle somme. Come affermato in giurisprudenza, *“si instaura un rapporto di servizio che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate che devono qualificarsi attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente, da tenere ben distinte dall'obbligazione tributaria”* (Corte dei conti, Sez. Seconda centrale d'appello, sent. n. 34/2024).

Quanto all'elemento soggettivo, dagli atti risultano in modo evidente le omissioni commesse dalla convenuta, che non poteva non avere

consapevolezza di violare degli obblighi di legge e, quindi, di recare danno all'erario nei termini sopra indicati. Depongono a favore di tale conclusione talune circostanze del caso concreto, quali: la macroscopica difformità tra la condotta *standard* richiesta e quella seguita dal soggetto agente; la chiarezza ed inequivocabilità del regolamento comunale; la piena e completa disponibilità dei dati relativi all'imposta dovuta (e non versata), in quanto venivano regolarmente presentate le dichiarazioni trimestrali. Poiché ciò attesta la volontarietà della condotta, vi è l'elemento soggettivo del dolo.

Conclusivamente, il pregiudizio patrimoniale che si contesta a LU YUJING, (CF: LUXYNG80A47Z210Q), in proprio e in qualità di Titolare pro-tempore dell'omonima impresa individuale, LU YUJING – P.I. 04497390403 corrisponde alla mancata entrata causata al Comune di Rimini di euro 6.264,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'imposta di soggiorno non versata, di cui si chiede la condanna al pagamento ammonta ad **euro 6.264,00 (seimiladuecentosessantaquattro/00)**.

Alla somma così determinata si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli inadempimenti e fino alla data di deposito della presente sentenza, e sulla somma così determinata gli interessi legali fino al dì dell'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, accoglie la domanda in epigrafe indicata e, per lo effetto,

CONDANNA

LU YUJING in proprio, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, come sopra generalizzata, a pagare in favore del **Comune di Rimini**, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall'illecito contestato, l'importo di **euro 6.264,00 (seimiladuecentosessantaquattro/00)**, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio, che si liquidano in euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio, in data diciannove marzo duemilaventicinque.

IL PRESIDENTE RELATORE

Vittorio Raeli

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 18 luglio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente